

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/934 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un prodotto composto dalle seguenti componenti, confezionate in un assortimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Una sagoma fustellata rettangolare (circa 14 × 21 cm), costituita da due strati di pellicola plastica, sul cui lato frontale sono stampate decorazioni in bianco e nero. La sagoma è munita di una striscia adesiva sul retro. Da tale sagoma è possibile distaccare sei autoadesivi fustellati (il primo strato di pellicola plastica è in rilievo). — Tre pennarelli con punte porose, di colore diverso. I pennarelli sono impacchettati insieme in un astuccio in plastica di piccole dimensioni. <p>Gli autoadesivi vanno colorati coi pennarelli e quindi utilizzati a fini decorativi.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	4911 91 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VII della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.</p> <p>Il prodotto è presentato come un assortimento per la vendita al minuto. Il suo carattere essenziale è conferito dagli autoadesivi.</p> <p>La classificazione nella voce 3919 è esclusa in quanto la forma degli autoadesivi fustellati e in rilievo non è piatta.</p> <p>La classificazione nella voce 3926 è esclusa in quanto le illustrazioni stampate non hanno carattere accessorio riguardo all'utilizzazione iniziale delle merci (cfr. nota 2 della sezione VII).</p> <p>Il capitolo 49 contempla, con poche eccezioni, tutto il materiale stampato il cui carattere essenziale ed uso è determinato dal fatto di essere rivestito di impressioni od illustrazioni [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo].</p> <p>Gli autoadesivi stampati destinati a fini di decorazione sono contemplati dalla voce 4911 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4911, punto 10)].</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 4911 91 00.</p>

(*) L'illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.

